COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 27 del 09-08-2020


IL SEGRETARIO GENERALE


VISTO il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

PRESO ATTO che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stata riscontrata l'iscrizione in data 20/11/2015 della "FE.N.A.M. FEDERAZIONE NAZIONALE ARTI MARZIALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA", CF 94014030277, quale affiliata all’Ente di Promozione Sportiva AICS con numero/codice affiliazione 105449, la cui denominazione sembrerebbe configurarla come una organizzazione su base federativa piuttosto che come una associazione o società dilettantistica, contrariamente a quanto prevedono le disposizioni del CONI sia in materia di affiliazione che di riconoscimento ai fini sportivi;

RILEVATO

che dal controllo effettuato nella sezione documentale del Registro è emerso che lo Statuto della "FE.N.A.M. FEDERAZIONE NAZIONALE ARTI MARZIALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (di seguito e per brevità: FE.N.A.M.) caricato dall’Ente AICS, all’art. 2 – Adesioni, riporta che "possono aderire alla FE.N.A.M. ... omissis...le società, le associazioni e gli Organismi Sportivi formalmente costituiti che intendono praticare gli sport controllati dalla FE.N.A.M. e che... omissis", ciò in violazione delle disposizioni normative e regolamentari sul Registro.

PRESO ATTO
della nota del 15/07/2020 con la quale il CONI ha segnalato all’Ente AICS, ed alla stessa associazione, quanto rinvenuto dal controllo sulla Piattaforma del Registro comunicando l’avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti, garantiti dall’Ente sin dalla data di iscrizione, con richiesta esplicita all’Ente AICS di fornire ogni elemento utile a tale verifica;

PRESO ATTO

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante della FE.N.A.M. dell’avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all’iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

PRESO ATTO
della nota del 28/07/2020 con la quale l’Ente AICS, presa visione dello Statuto, ha confermato la natura federativa della FE.N.A.M. attribuendo l’errore del mancato controllo dello Statuto al proprio Comitato Provinciale di Padova cui l’associazione ha fatto riferimento per l’affiliazione all’AICS, chiedendone pertanto la cancellazione;
RILEVATO che l'Ente AICS aveva aderito all'iter alternativo dal 05/10/2009 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro CONI la FE.N.A.M., oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel suddetto Registro, ha garantito per tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione;

PRESO ATTO che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa ad organismi sportivi strutturati su base federativa;

RILEVATO che l'iscrizione al Registro in data 20/11/2015 della FE.N.A.M., CF 94014030277, è stata effettuata dall'Ente AICS in mancata osservanza dell'art. 3, lett. c), e) ed f);


DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "FE.N.A.M. FEDERAZIONE NAZIONALE ARTI MARZIALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", CF 94014030277, CF 01685320507;

- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva AICS la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;

- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

[Signature]
Carlo Mornati